

Ucraina: Normativa appalti pubblici

L'atto normativo di base che regola la materia in questione è la Delibera del Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina "Sull'acquisto di beni, lavori e servizi con fondi statali" del 17 ottobre 2008 N 921. Il documento – presente sotto in sintesi - descrive in modo ben articolato le regole generali, pubblicazione, tipi di gare, procedure, termine di presentazione delle offerte, documentazione da presentare, criteri di valutazione, ecc.

Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina

**Delibera
del 17 ottobre 2008 N 921
Kiev**

Conferma della Disposizione riguardante l'acquisto di beni,
lavori e servizi con fondi statali.

**DISPOSIZIONE
concernente l'acquisto di beni, lavori e
servizi con fondi statali**

*Regole generali per
l'effettuazione degli acquisti*

13. L'annuncio, concernente gli acquisti o l'effettuazione di gare di preselezione, и pubblicato gratuitamente sia sul bollettino di informazione "Il Messaggero degli Acquisti Statali" che sul web portale degli acquisti statali, entrambi realizzati dai relativi organi competenti.

L'accesso da parte degli utilizzatori all'informazione, pubblicata sul web portale degli acquisti statali, ґ gratuito.

L'annuncio, concernente gli acquisti, può essere reperito sui siti web dei committenti o dei principali organi, gestenti i fondi pubblici, all'interno della sezione "Acquisti Statali", nonché nei mezzi di comunicazione di massa stampati a diffusione nazionale.

Le risorse Internet, all'interno delle quali и possibile reperire l'informazione sugli acquisti statali, devono essere necessariamente

conformi ai requisiti stabiliti dalla legislazione in materia di qualità dell'informazione.

Il bollettino di informazione "Il Messaggero degli Acquisti Statali" pubblica gli annunci, previsti dalla presente Disposizione, entro un periodo di tempo non superiore ai sette giorni dalla data di registrazione del relativo annuncio sul bollettino stesso.

14. La procedura d'acquisto non può essere effettuata prima della pubblicazione dell'annuncio, ad essa concernente, sul bollettino di informazione "Il Messaggero degli Acquisti Statali", nonché sul web portale degli acquisti statali, a meno che il committente non faccia ricorso alle norme, previste dalla presente Disposizione, in materia di bandi a partecipazione limitata, richiesta di quotazione e bando con un solo offerente.

15. L'annuncio, concernente gli acquisti o l'effettuazione di gare di preselezione dei futuri partecipanti, è pubblicato su specifiche testate internazionali o all'interno della Rete elettronica internazionale, nel caso in cui il valore preventivato dell'oggetto d'acquisto superi la somma, equivalente a:

- per i beni, 200.000 Euro;
- per i servizi, 300.000 Euro;
- per i lavori, 500.000 Euro.

16. Durante l'effettuazione di una procedura d'acquisto le parti sono tenute a fornire l'informazione, ad essa relativa, in forma scritta. Qualora tale informazione sia stata comunicata in altra forma, il suo contenuto deve essere necessariamente confermato per iscritto dalle parti.

17. L'annuncio, concernente la procedura d'acquisto, l'invito a prendere parte alla procedura d'acquisto, l'esecuzione di una gara di preselezione dei futuri partecipanti, così come tutta la documentazione, relativa alla gara d'appalto, deve essere redatta in lingua ucraina e in una delle lingue, utilizzate nel commercio internazionale per tutti i casi previsti al punto 15 della presente Disposizione. I testi devono essere autentici, la lingua di riferimento è quella ucraina. Le offerte devono essere redatte nelle lingue, indicate dal committente nella documentazione della gara d'appalto.

18. Per l'organizzazione, nonché l'esecuzione, di una procedura di acquisto il committente costituisce un comitato per l'assegnazione dell'appalto, fondato sui principi di collegialità nella determinazione delle decisioni, l'assenza di conflitti di interesse dei membri, facenti parte il comitato, e la loro obiettività.

La compagine del comitato per l'assegnazione dell'appalto, nonché tutte le disposizioni ad esso relative, sono determinate dal committente. Nella compagine del comitato per l'assegnazione dell'appalto non possono entrare a far parte funzionari e rappresentanti dei partecipanti, loro parenti prossimi, funzionari di raggruppamenti di aziende, nonché loro rappresentanti e parenti prossimi.

Membri del comitato per l'assegnazione dell'appalto sono i dipendenti del committente in un numero non inferiore alle cinque unità.

La direzione dei lavori del comitato per l'assegnazione dell'appalto è effettuata dal suo presidente, che è designato dal committente ed è persona avente la facoltà di sottoscrivere i contratti d'acquisto. Il presidente organizza i lavori del comitato per l'assegnazione dell'appalto

ed \grave{e} personalmente responsabile dell'espletamento delle funzioni, attribuite al comitato stesso.

Il presidente del comitato per l'assegnazione dell'appalto designa il proprio (*i propri*) sostituto, il segretario generale, definisce le funzioni di un ogni membro, facente parte del comitato.

Le decisioni, concernenti le questioni esaminate dal comitato per l'assegnazione dell'appalto, sono prese a maggioranza semplice ma con una presenza non inferiore ai due terzi dei suoi membri. In caso di parita, decisivo \grave{e} il voto del presidente del comitato.

Le decisioni sono formalizzate a mezzo di specifico protocollo, debitamente firmato da tutti i membri del comitato, che hanno preso parte alla votazione.

Gli specialisti, i legali, gli economisti, i consulenti, come pure le persone fisiche o giuridiche coinvolte, su base contrattuale conformemente alla legge, nei lavori del comitato per l'assegnazione dell'appalto, i notai, che legalizzano i contratti d'acquisto (qualora le norme, fissate dal committente, prevedano la legalizzazione dei contratti d'acquisto) non possono essere membri del comitato per l'assegnazione dell'appalto, non hanno responsabilita alcuna per le decisioni, l'attivit \grave{a} o la mancanza di attivita espressa da parte del comitato o dei funzionari del committente, dell'offerente o da parte di altri soggetti, per l'effettiva esecuzione dei contratti d'acquisto, redatti conformemente alle decisioni del comitato per l'assegnazione dell'appalto, nonch \grave{e} le conseguenze, derivanti da tali decisioni, attivita o mancanza di attivita.

19. L'acquisto pur essere effettuato per mezzo delle seguenti procedure:

- bando di gara aperto;
- bando di gara a partecipazione limitata;
- bando di gara a due fasi;
- richiesta di quotazione;
- riduzione;
- bando di gara con un solo offerente.

20. La principale procedura di esecuzione degli acquisti \grave{e} il bando di gara aperto.

21. L'utilizzo della procedura del bando a partecipazione limitata per l'acquisto di beni, lavori e servizi, il cui valore preventivato \grave{e} pari o superiore alle 500.000,00 UAH, richiede l'approvazione degli organi competenti, secondo le disposizioni da questi previste, a meno che il bando a partecipazione limitata non sia effettuato dopo una gara di preselezione dei futuri partecipanti.

22. L'utilizzo della procedura d'acquisto con un solo offerente richiede l'approvazione degli organi competenti, secondo le disposizioni da questi previste.

23. Il committente non ha diritto a suddividere in parti l'oggetto dell'acquisto allo scopo di evitare la procedura d'acquisto.

24. Il committente pur richiedere all'offerente la presentazione di informazione, attestante la sua conformità alle seguenti condizioni qualificanti:

- disponibilità di permessi o licenze all'effettuazione di determinati lavori o alla fornitura di determinati servizi, nonché all'esecuzione di una determinata attività economica;
- disponibilità di fondi, attrezzature e collaboratori con relativa qualifica, detentori della necessaria formazione professionale e conoscenze;
- pagamento delle tasse e di altri versamenti obbligatori;
- espletamento, da parte dell'offerente, di attività imprenditoriale conforme al proprio statuto;
- assenza di elementi, che potrebbero determinare il rifiuto alla partecipazione ai bandi, previsti dalla presente Disposizione;
- esecuzione di contratti analoghi.

Le condizioni qualificanti devono essere previste dal committente all'interno della documentazione, relativa alla gara d'appalto, o in altri documenti, connessi alla presentazione di offerte di gara o qualificanti.

Il committente non deve creare condizioni discriminanti tra i partecipanti.

25. Il committente ha il diritto di effettuare una gara di preselezione dei futuri partecipanti.

L'informazione, relativa alla gara di preselezione dei futuri partecipanti, deve essere pubblicata dal committente, conformemente ai punti 13 e 15 della presente Disposizione, entro 30 giorni dalla presentazione di invito a prendere parte alla procedura d'acquisto. In alcuni casi questo termine può essere ridotto a 15 giorni, in vista della determinazione dei risultati della procedura d'acquisto.

L'informazione, relativa alla gara di preselezione dei futuri partecipanti, deve necessariamente contenere:

- denominazione e indirizzo del committente;
- tipologia, quantità dei beni e luogo della loro consegna, tipologia e luogo di esecuzione dei lavori o dell'erogazione dei servizi;
- termine di consegna dei beni (esecuzione dei lavori, erogazione dei servizi);
- condizioni, che l'offerente è tenuto a rispettare;
- luogo e termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di preselezione;
- altre condizioni, necessariamente richieste dal committente.

26. Il committente, entro tre giorni lavorativi dal giorno di presentazione della relativa richiesta, fornisce a tutti coloro, che hanno espresso desiderio di prendere parte alla gara di preselezione:

- istruzioni per la predisposizione e la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di preselezione;

- informazione, relativa ai criteri e alle procedure di valutazione delle condizioni qualificanti (in breve);
- documenti, attraverso i quali l'offerente potrà dare conferma della propria conformità alle condizioni, richieste dal committente;
- cognome e carica delle persone, responsabili dell'esecuzione della gara di preselezione dei partecipanti, nonché forme di comunicazione con i rappresentanti del committente.

27. Il committente effettua la selezione dei partecipanti alla successiva procedura d'acquisto conformemente alle condizioni, previste nell'informazione sull'esecuzione della gara di preselezione.

Il committente, entro 5 giorni dalla chiusura della gara di preselezione dei futuri partecipanti, si tenuto a comunicare a ciascuno di essi l'esito della suddetta procedura.

Alla successiva procedura d'acquisto sono quindi invitati a prendere parte esclusivamente coloro che, tenuto conto dei risultati della procedura, hanno superato la gara di preselezione.

28. Il committente si obbligato a rifiutare l'offerta nel caso in cui:

1) disponga di prove inconfutabili relativamente al fatto che:

- l'offerente propone, da o si d'accordo a fornire ad un funzionario del committente, o di altro organo statale, una ricompensa di varia forma (offerta di lavoro, oggetto di valore, servizio, ecc.) allo scopo di influenzare la decisione, relativa alla determinazione del vincitore della procedura d'acquisto o all'esecuzione, da parte del committente, di una determinata procedura d'acquisto;
- la persona fisica, rispondente all'offerente, si stata condannata per reati, connessi all'esecuzione della procedura d'acquisto, o per altri reati, dai quali non si stato prosciolto o esentato secondo le disposizioni previste dalla legge;
- il funzionario dell'offerente, che si stato designato all'esecuzione della procedura d'acquisto, si stato condannato per reati, connessi all'esecuzione della procedura d'acquisto, o per altri reati, dai quali non si stato prosciolto o esentato secondo le disposizioni previste dalla legge;

2) le offerte, relative alla procedura d'acquisto, sono state presentate da offerenti, che sono persone connesse. La cosiddetta persona connessa si persona, che presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:

- persona giuridica (fatta eccezione per gli organi statali, gli organi di potere della Repubblica Autonoma di Crimea, gli organi di autogoverno locale), che detiene il controllo dell'offerente o si controllato dall'offerente o si trova con tale offerente sotto controllo comune;
- persona fisica o parente di detta persona fisica, che detiene il controllo dell'offerente;
- funzionario dell'offerente, che ha il potere di effettuare per conto dell'offerente azioni legali, aventi il fine di costituire, modificare o interrompere rapporti di diritto, come pure suoi parenti.

Per detenzione del controllo si deve intendere la detenzione diretta, o esercitata attraverso un determinato numero di persone fisiche o giuridiche connesse, della maggioranza (azioni, pacchetto d'azioni) del capitale sociale dell'offerente o la gestione della maggioranza dei voti

dell'organo di direzione di tale offerente, o ancora la detenzione di una quota (azioni, pacchetto d'azioni) non inferiore al 20% del capitale sociale dell'offerente.

Per le persone fisiche il valore complessivo, rispondente alla quota detenuta di capitale sociale dell'offerente (voti all'interno dell'organo direzionale), e pari al valore complessivo dei diritti corporativi, che appartengono alla suddetta persona fisica, ai membri della sua famiglia o alle persone giuridiche, che sono controllate da tale persona fisica, come pure dai membri della sua famiglia.

Ai fini della presente Disposizione sono ritenuti parenti prossimi la moglie ed i loro figli, i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, le mogli dei figli, dei padri, dei fratelli, dei nipoti.

3) l'offerente ha fornito informazione non veritiera in merito alla sua conformita alle condizioni qualificanti, stabilite dal committente;

4) l'offerente non detiene le condizioni qualificanti, stabilite dal committente.

29. L'informazione, concernente il rifiuto della proposta per le ragioni sopraindicate, deve essere inserita dal committente nel documento, relativo ai risultati della procedura d'acquisto e comunicata entro 7 giorni all'offerente, la cui proposta e stata rifiutata.

30. Il committente puo decidere di negare agli offerenti la possibilita a prendere parte alla procedura d'acquisto nel caso in cui:

1) l'offerente presenta procedimento di bancarotta o, relativamente ad esso, e stato violato il procedimento di bancarotta;

2) il committente e a conoscenza del fatto che:

- la persona fisica, rispondente all'offerente, e stata condannata per reati, connessi all'esecuzione della procedura d'acquisto, o per altri reati, dai quali non e stato prosciolto o esentato secondo le disposizioni previste dalla legge;

- il funzionario dell'offerente, che e stato designato all'esecuzione della procedura d'acquisto, e stato condannato per reati, connessi all'esecuzione della procedura d'acquisto, o per altri reati, dai quali non e stato prosciolto o esentato secondo le disposizioni previste dalla legge;

Le ragioni del rifiuto a partecipare alla procedura d'acquisto, relative al suddetto punto, devono essere indicate nel documento, contenente i risultati della procedura d'acquisto e, entro 7 giorni da tale decisione, comunicate all'offerente.

31. Nel documento, contenente i risultati della procedura d'acquisto e redatto nella forma determinata dai relativi organi competenti, che il committente e tenuto a conservare per tre anni, deve necessariamente esserci:

- breve descrizione dell'oggetto d'acquisto;

- denominazione ed indirizzo dei partecipanti, che hanno presentato offerta di gara, domanda di partecipazione alla gara di preselezione, denominazione e indirizzo dell'offerente, con il quale e stato sottoscritto il contratto d'acquisto, cosu come pure valore del suddetto contratto;

- valore e breve descrizione delle altre principali condizioni dell'offerta e del contratto d'acquisto, cosm come di eventuali ulteriori condizioni, avanzate dagli offerenti;
- breve elenco dei criteri di confronto e valutazione delle diverse offerte, nonché di determinazione del vincitore della procedura d'acquisto;
- in caso di rifiuto di alcune o di tutte le offerte di gara, descrizione delle ragioni di tale rifiuto;
- data di pubblicazione dell'annuncio, relativo agli acquisti o ai risultati della procedura d'acquisto, nel bollettino di informazione "Il Messaggero degli acquisti statali", come pure data dell'inoltro dell'invito a prendere parte al bando a partecipazione limitata, alla richiesta di quotazione, al bando con un solo offerente e data della comunicazione dei relativi risultati ai partecipanti;
- elenco delle ragioni e delle situazioni, che possono indurre il committente ad utilizzare una procedura d'acquisto, diversa dal bando di gara aperto, e specifiche concernenti la sua scelta;
- breve elenco delle diverse questioni, che possono contribuire a chiarire le modalita di esecuzione della gara di preselezione dei futuri partecipanti o della documentazione di gara, ad essa connessa, come pure di eventuali modifiche a tale documentazione;
- nel caso in cui, a fronte dei risultati del bando, non n stato sottoscritto alcun contratto d'acquisto, descrizione delle ragioni, che hanno generato tale decisione;
- nel caso di rifiuto dell'offerta, presentata ai sensi della presente Disposizione, descrizione delle ragioni, che hanno generato il rifiuto;
- informazioni, relative a:
 - a. qualifica dei partecipanti, che hanno presentato offerta;
 - b. domanda di partecipazione alla gara di preselezione dei futuri partecipanti o documento, attestante l'assenza di tali domande;
 - c. modalita di esecuzione della gara di preselezione dei futuri partecipanti;
 - d. presentazione di eventuali ricorsi e risultato della loro valutazione;
 - e. blocco della procedura d'acquisto;
 - f. compagine del comitato per l'assegnazione dell'appalto;
 - g. data di accettazione dell'offerta di gara.

32. Ad eccezione dei casi, in cui cit sia previsto per decisione degli organi competenti o del tribunale, il comitato per l'assegnazione dell'appalto non n tenuto a rendere pubblica l'informazione:

- la cui comunicazione contraddice la legislazione, non n conforme agli interessi statali, agli interessi commerciali delle parti o viola i principi della concorrenza leale;

- concernente l'esame, la valutazione ed il confronto delle offerte di gara, ad eccezione di quanto indicato tra parentesi al punto 31 della presente Disposizione.

*Procedura di bando di gara aperto e
di bando di gara a partecipazione limitata*

33. In caso di esecuzione dei bandi aperti tutti gli interessati hanno il diritto di presentare la propria offerta di gara.

34. In caso di esecuzione di bando a partecipazione limitata le offerte di gara possono essere inoltrate solo da coloro, che sono stati invitati dal committente a prendere parte alla procedura d'acquisto.

La procedura di bando a partecipazione limitata può essere utilizzata nel caso, in cui i beni, i lavori o i servizi, in virtù della loro natura e/o del loro carattere specifico, possono essere forniti solo da un ristretto numero di partecipanti.

Nel caso di bando a partecipazione limitata il committente invita a prendere parte alla procedura d'acquisto offerenti, in numero tale da garantirsi la possibilità di scelta fra la migliore offerta possibile, e comunque non inferiore a due.

35. Nell'annuncio, relativo all'esecuzione di bando di gara aperto e di invito al bando di gara a partecipazione limitata, deve essere necessariamente presente:

- denominazione e indirizzo del committente;
- tipologia, quantità dei beni e luogo della loro consegna, tipologia e luogo di esecuzione dei lavori o dell'erogazione dei servizi;
- termine di consegna dei beni (esecuzione dei lavori, erogazione dei servizi);
- condizioni, che l'offerente è tenuto a rispettare;
- modalità e luogo di acquisizione della documentazione di gara;
- luogo e termine di presentazione delle offerte di gara;
- luogo e data di apertura delle offerte di gara;
- condizioni di fornitura della cauzione (qualora questa sia richiesta dal committente) e modalità di contatto per l'acquisizione di ogni ulteriore utile informazione.

36. Il termine di presentazione delle offerte di gara deve essere fissato a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio, relativo all'esecuzione del bando o all'inoltro dell'invito a partecipare ad esso. In casi limitati tale termine può essere ridotto a 15 giorni (a 10 giorni, nel caso di bando di gara a partecipazione limitata). Le ragioni, che hanno indotto ad una riduzione dei termini di presentazione delle offerte, devono essere contenute nel documento, attestante i risultati della procedura d'acquisto e non devono indurre a ritenere, che siano state determinate dall'intenzione del committente di indebolire il potere concorrenziale di uno o di alcuni dei partecipanti.

37. Il committente invia o fornisce gratuitamente a ciascun partecipante la documentazione di gara, entro tre giorni lavorativi dall'acquisizione da parte di questi della richiesta di tale documentazione, in caso di bando di gara aperto o a due fasi, o del consenso a prendere parte al bando di gara a partecipazione limitata.

In caso di esecuzione di un bando di gara a partecipazione limitata per l'acquisto di beni e servizi, il committente pur inoltrare all'offerente la relativa documentazione di gara contemporaneamente all'invito a prendervi parte.

38. La documentazione di gara deve contenere:

1) istruzioni per la predisposizione dell'offerta di gara;

2) elenco dei criteri, determinati dal comitato per l'assegnazione dell'appalto e finalizzati all'esame della conformità dell'offerente alle condizioni qualificanti previste;

3) informazione, concernente la documentazione necessaria ad attestare la conformità dell'offerente alle condizioni qualificanti previste;

4) informazione, relativa al carattere, alle necessarie caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto d'acquisto, tra cui:

- specifiche tecniche, progetti, schizzi, disegni. Inoltre le specifiche tecniche, i progetti, gli schizzi, i disegni o le descrizioni dell'oggetto d'acquisto, richiesti dal committente, devono necessariamente contenere: descrizione dettagliata dei beni, lavori e servizi, che sono acquistati, con indicazione delle caratteristiche tecniche e qualitative; elementi, relativi alle caratteristiche tecniche di funzionamento dell'oggetto d'acquisto, qualora non sia possibile fornirne una descrizione o risulti più proficuo presentare per l'appunto tali indicatori; riferimento alle caratteristiche standard, ai requisiti, alle condizioni ed alla terminologia dei beni, dei lavori e dei servizi, che sono acquistati, relativamente agli standard, alle norme e alle regole nazionali ed internazionali.

Le specifiche tecniche non devono contenere riferimenti a concreti marchi commerciali o ad aziende, patenti, progetti o tipologia dell'oggetto d'acquisto, sua derivazione o produttore. Nel caso in cui tali riferimenti siano indispensabili, le specifiche tecniche devono contenere la dicitura "o ad esso equivalente";

- quantità dei beni;
- luogo, in cui i lavori devono essere eseguiti o i servizi devono essere erogati;
- eventuali ulteriori servizi, che devono essere erogati dall'offerente;
- termini di consegna dei beni, esecuzione lavori ed erogazione dei servizi.

5) elenco dei criteri e metodologia di valutazione per la determinazione della migliore offerta;

6) indicazione delle condizioni principali, che saranno introdotte nel contratto d'acquisto o progetto del contratto d'acquisto;

7) descrizione di singole parti dell'oggetto d'acquisto, che possono essere proposte all'interno dell'offerta di gara, qualora ai partecipanti

sia data la possibilità di presentare offerta di gara limitatamente a singole parti di beni, lavori e servizi, afferenti il bando;

8) modalità di valutazione e confronto delle offerte di gara alternative;

9) metodologia di computo del valore dell'offerta di gara con specificata la possibilità, per esso, di includere altri elementi, a parte il valore dei beni, lavori, servizi, come ad esempio: spese di trasporto, assicurazione, carico e scarico, pagamento delle tasse e di altri versamenti obbligatori;

10) informazioni sulla valuta (le valute), nella quale (nelle quali) deve essere computato ed espresso il valore dell'offerta di gara;

11) informazioni sulla lingua (le lingue), nella quale (nelle quali) deve essere redatta l'offerta di gara;

12) condizioni, previste dal committente, relativamente alla cauzione di gara e alla cauzione, connessa all'effettiva esecuzione del contratto d'acquisto;

13) condizioni di restituzione o non restituzione della cauzione di gara;

14) indicazioni sulla modalità, il luogo ed il termine ultimo per la consegna dell'offerta di gara;

15) procedura di chiarificazione della documentazione di gara e comunicazione dell'intenzione del committente di riunire, se necessario, gli offerenti;

16) termine di validità dell'offerta di gara;

17) luogo, data e ora dell'apertura delle offerte di gara;

18) cognome, carica di uno o di più funzionari o di altri dipendenti del committente, incaricati di mantenere i contatti con gli offerenti;

19) informazioni, relative ad ogni ulteriore condizione, connessa all'accettazione dell'offerta di gara.

39. L'offerente ha diritto, non oltre i sette giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte di gara, di chiedere al committente chiarimenti sulla documentazione di gara. Il committente è tenuto a rispondere alla richiesta dell'offerente entro tre giorni lavorativi.

40. Non più tardi di tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte di gara il committente ha diritto, di propria iniziativa o conseguentemente alle richieste dei partecipanti, di apportare modifiche alla documentazione di gara e di comunicare, per iscritto, le ragioni di tali modifiche a tutti gli offerenti, a cui a suo tempo ha fornito la suddetta documentazione.

41. Qualora il committente indica una riunione, avente lo scopo di fornire chiarimenti in merito a questioni, attinenti la documentazione di gara, è tenuto a redigere un protocollo di tale riunione, elencando in esso i chiarimenti forniti e ad inviarlo successivamente a tutti gli offerenti, a cui a suo tempo è stata fornita la documentazione di gara, indipendentemente dalla presenza di questi alla suddetta riunione.

42. Il committente è tenuto a procrastinare i termini di presentazione delle offerte di gara qualora fornisca chiarimenti in merito

ai contenuti della documentazione di gara o vi introduca modifiche, oltre i termini previsti, o nel caso in cui tali modifiche dovessero risultare sostanziali. La decisione, relativa al prolungamento del termine di presentazione delle offerte di gara, è presa dal committente tenendo conto, che tale termine deve risultare sufficiente agli offerenti per prendere conoscenza delle modifiche, introdotte alla documentazione, o degli eventuali chiarimenti, ad essa connessi, nonché per presentare le offerte di gara in tempo debito, e comunque non meno di tre giorni lavorativi.

43. Il committente ha il diritto di fornire, attraverso la documentazione di gara, indicazioni in merito alla cauzione di gara, le sue dimensioni e forme, nonché in merito alle condizioni, che possono generare una non restituzione di tale cauzione.

Per decisione del committente, l'offerente pur fornire la cauzione di gara contemporaneamente alla presentazione dell'offerta. L'ammontare della cauzione non potrà superare l'1% del valore preventivato, in caso di bando per l'acquisto di lavori, il 5%, nel caso di bando per l'acquisto di beni o servizi, secondo le modalità previste dalla relativa documentazione di gara.

Qualora l'offerente fornisca cauzione di gara nella forma di deposito, il committente è tenuto a restituiregli l'intero deposito, nonché i tassi di interesse, previsti dalla banca, in cui il deposito è stato allocato.

Qualora la cauzione di gara sia fornita, per conto dell'offerente, da altro imprenditore, istituzione o organizzazione, l'offerente è tenuto a concordare tale soluzione con il committente prima della presentazione dell'offerta di gara.

44. La cauzione di gara non è restituita in caso di:

- comunicazione o introduzione di modifiche alla documentazione di gara, da parte dell'offerente, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della stessa;

- mancata sottoscrizione, da parte dell'offerente che si è aggiudicato la gara, del contratto di acquisto;

- impossibilità per l'offerente, che si è aggiudicato la gara, di fornire garanzie in merito all'effettiva esecuzione del contratto d'acquisto, in seguito all'accettazione della sua offerta, qualora la documentazione di gara preveda tali garanzie.

45. Il committente non può avere pretese sulla cauzione di gara ed è pertanto tenuto a restituire all'offerente l'intera somma, entro 10 giorni dal giorno dell'insorgere delle ragioni della sua restituzione, qualora:

- sia scaduto il termine di validità dell'offerta, come da indicazioni della documentazione di gara;

- sottoscrizione del contratto di acquisto con l'offerente, che si è aggiudicato la gara;

- ritiro dell'offerta di gara entro la scadenza del termine della sua presentazione, qualora ciò sia previsto dalla documentazione di gara;

- chiusura della procedura d'acquisto senza la sottoscrizione del relativo contratto d'acquisto con uno dei partecipanti, che hanno presentato offerta di gara.

46. I soldi, corrispondenti alla cauzione di gara (qualora questa non sia restituita all'offerente), sono soggetti a trasferimento nel fondo comune dell'apposito bilancio.

47. L'offerta di gara deve essere presentata per iscritto, recare la firma del funzionario incaricato dell'offerente ed essere contenuta in busta sigillata o in altra forma, indicata nella documentazione di gara. In caso di richiesta da parte dell'offerente, il committente è tenuto a dar conferma dell'avvenuta ricezione dell'offerta, specificando data e ora della consegna.

L'offerta deve essere necessariamente accompagnata da documento, attestante la fornitura da parte dell'offerente della relativa cauzione, qualora questa sia prevista dalla documentazione di gara.

48. Le offerte di gara, ricevute dal committente dopo la scadenza del termine di consegna, non vanno aperte e devono essere restituite agli offerenti, da cui sono state inoltrate.

49. Il committente ha diritto, entro il termine di consegna delle offerte di gara, a procrastinare tale termine, qualora uno o più offerenti siano impossibilitati, per cause oggettive, a presentare la propria offerta. La comunicazione, relativa a tale prolungamento, nonché eventuali modifiche introdotte al luogo e alla procedura di apertura delle offerte di gara, deve essere inviata a tutti gli offerenti, ai quali è stata precedentemente inviata la relativa documentazione di gara.

50. Le offerte di gara conservano la loro validità lungo tutto il periodo di tempo, indicato nella documentazione di gara. Fino alla scadenza di tale termine il committente ha diritto di pretenderne il prolungamento.

L'offerente ha diritto:

- di opporsi a tale decisione, senza perdere con ciò la cauzione precedentemente fornita;

- essere concorde con tale decisione e, pertanto, prolungare il termine di validità dell'offerta di gara e della cauzione, ad essa connessa;

- gli offerenti, che non prolungano il termine di validità della cauzione di gara, sono quelli, che si oppongono alla decisione del committente di procrastinare i termini di validità delle loro offerte.

51. L'offerente ha il diritto di apportare modifiche o ritirare la propria offerta entro la scadenza del termine della sua presentazione, senza perdere la cauzione precedentemente fornita, qualora la documentazione di gara la prevedeva.

52. Nell'ambito dell'esecuzione dell'acquisto il committente ha il diritto di pretendere dall'offerente, che si è aggiudicato l'appalto, la fornitura della cauzione, atta a garantire l'effettiva esecuzione del contratto d'acquisto, nei termini previsti dalla documentazione di gara.

L'ammontare della cauzione, connessa all'effettiva esecuzione del contratto di acquisto, non può essere superiore al 15% del valore preventivato, in caso di acquisto di beni e servizi, e sarà pari al 5% in caso di acquisto di lavori.

Il committente è tenuto a restituire all'offerente la cauzione, connessa all'effettiva esecuzione del contratto, nei termini previsti dal contratto stesso.

I soldi, corrispondenti alla cauzione per l'effettiva esecuzione del contratto (qualora questi non siano restituiti all'offerente) sono soggetti al trasferimento nel fondo comune dell'apposito bilancio.

53. L'apertura delle offerte di gara è effettuata allo scadere del termine della loro consegna, all'ora e nel luogo, indicati dalla documentazione di gara.

Al fine di garantire la trasparenza della procedura d'acquisto rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa possono presenziare all'apertura delle offerte di gara.

Il committente è tenuto ad assicurare la partecipazione all'apertura delle offerte di gara a tutti gli offerenti o a loro rappresentanti incaricati. L'assenza a tale procedura di uno degli offerenti, o di rappresentanti da questi incaricati, non da motivo a non aprire, non valutare o rifiutare la sua offerta.

Durante la procedura di apertura delle offerte di gara deve necessariamente essere verificata la disponibilità di tutti i documenti, richiesti dalla documentazione di gara, e la loro corretta formulazione. È inoltre annunciato il nome e l'indirizzo di ogni offerente, il valore di ogni offerta di gara.

Nell'ambito della procedura di apertura delle offerte di gara deve essere redatto apposito protocollo, nella forma fissata dal relativo organo competente, e se ne deve fornire copia a tutti gli offerenti, che ne fanno richiesta.

54. Il committente ha il diritto di rivolgersi agli offerenti per eventuali chiarimenti, concernenti il preventivo contenuto nell'offerta, allo scopo di facilitarne l'esame, la valutazione ed il confronto.

Il committente e gli offerenti non possono dare inizio ad alcun tipo di trattativa, avente lo scopo di apportare modifiche all'offerta precedentemente inoltrata, ivi comprese modifiche e correzioni al valore di beni/servizi/lavori, fatta eccezione per quanto previsto al punto 55 della presente Disposizione.

55. Il committente ha il diritto di apportare correzioni ad eventuali errori aritmetici, contenuti nell'offerta di gara ed individuati in fase di valutazione della stessa, a condizione che si sia per procura procurato consenso scritto da parte dell'offerente a tali correzioni.

56. Il committente individua il vincitore dell'appalto tra i partecipanti, la cui offerta non è stata rifiutata, sulla base dei criteri e della metodologia di valutazione delle offerte stesse, indicate nella relativa documentazione di gara.

Fondamentali criteri di valutazione sono:

- il prezzo;
- il termine di consegna dei beni, di esecuzione dei lavori o di erogazione dei servizi;
- qualità e caratteristiche funzionali, rispetto delle normative ecologiche;
- assistenza post-vendita;
- condizioni di pagamento;
- costi di ammortamento.

- trasferimento tecnologico e preparazione di quadri dirigenziali, scientifici ed operativi, con eventuale utilizzo delle risorse locali, ivi compresi le attrezzature del produttore, la forza lavoro ed i materiali per la produzione dei beni, l'esecuzione dei lavori e l'erogazione dei servizi, proposti dall'offerente.

Nel caso in cui per la determinazione della migliore offerta di gara vengano utilizzati criteri diversi dal prezzo, nella documentazione di gara si deve specificare (qualora questo sia possibile) l'equivalente in termini di valore o il peso specifico di tali criteri nell'ambito della valutazione complessiva dell'offerta.

57. La procedura di valutazione, confronto ed individuazione del vincitore dell'appalto non deve protrarsi oltre i 30 giorni lavorativi, a partire dall'apertura delle offerte di gara.

58. Il committente ha il diritto di richiedere all'offerente, che si è aggiudicato l'appalto, di confermare nuovamente la propria conformità alle condizioni qualificanti, fissate dalla documentazione di gara. Nel caso in cui l'offerente non sia in grado di fornire tale conferma, il committente è tenuto a rifiutare la sua offerta e ad individuare la migliore, tra quelle rimaste.

59. Alla procedura di valutazione delle offerte di gara possono presenziare esperti di organizzazioni o esperti indipendenti, le cui raccomandazioni possono essere utilizzate al fine di individuare il vincitore dell'appalto.

60. L'informazione, relativa all'esame, la valutazione ed il confronto delle offerte di gara, non deve essere comunicata ad offerenti o ad altre persone, che non hanno preso ufficialmente parte alla procedura d'acquisto, a meno che tale informazione non sia richiesta dal relativo organo competente al fine di esaminare eventuali ricorsi, connessi alle modalità di esecuzione della procedura d'acquisto, o dal tribunale.

61. Il committente rifiuta l'offerta di gara nel caso in cui:

- l'offerente non possiede le condizioni qualificanti, richieste dalla documentazione di gara;
- l'offerta non è conforme ai requisiti, fissati dalla documentazione di gara;
- l'offerente non ha fornito cauzione, qualora questa sia prevista dalla documentazione di gara;
- l'offerente non concorda con le correzioni ai calcoli aritmetici, introdotti dal committente nell'offerta di gara;
- sono intervenute le condizioni, previste ai punti 28 e 58 della presente Disposizione.

Il committente può rifiutare tutte le offerte di gara, fino alla loro accettazione, qualora ciò sia previsto dalla documentazione di gara.

62. Il bando è annullato qualora:

- siano pervenute meno di due offerte di gara;
- il committente rifiuti tutte le offerte.

63. Il committente può decretare non effettuato il bando di gara qualora:

- il valore dell'offerta di gara più vantaggiosa risulti superiore alla somma, preventivata dal committente per finanziare l'acquisto;
- l'acquisto non è più conforme alle necessità statali in conseguenza di situazioni oggettive non prevedibili (forza maggiore);

64. Il committente è tenuto a pubblicare nel bollettino di informazione "Il Messaggero degli Acquisti Statali" la propria decisione di annullare e/o considerare non effettuato il bando di gara, specificandone le ragioni, entro sette giorni da tale decisione.

65. Comunicazione, relativa all'annullamento del bando o alla sua mancata effettuazione, deve essere inviata dal committente a tutti gli offerenti entro tre giorni da tale risoluzione.

66. Il committente accetta l'offerta di gara, che si presenta migliore sulla base dei risultati del processo di valutazione.

Il committente inoltra al vincitore dell'appalto comunicazione, relativa all'accettazione dell'offerta, i cui termini di validità non siano scaduti, entro cinque giorni da tale risoluzione, nonché comunicazione a tutti gli offerenti, che hanno preso parte al bando di gara aperto, al bando di gara a due fasi e al bando di gara a partecipazione limitata, specificando denominazione ed indirizzo dell'offerente, che si è aggiudicato l'appalto, offerta di gara, rivelatasi migliore in base ai risultati del processo di valutazione.

Con l'offerente, la cui offerta è stata accettata, il committente sottoscrive il contratto d'acquisto, conformemente ai termini previsti dalla documentazione di gara e all'offerta stessa, non prima che siano trascorsi cinque giorni dall'invio di comunicazione scritta a tutti i partecipanti al bando di gara aperto, al bando di gara a due fasi e al bando di gara a partecipazione limitata, relativa ai risultati di tale procedura, ma non più tardi di 20 giorni dal momento dell'accettazione.

67. Il committente inoltra al bollettino di informazione "Il Messaggero degli Acquisti Statali", entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto d'acquisto, apposito annuncio, relativo ai risultati di bandi di gara aperti, bandi di gara a due fasi e bandi di gara a partecipazione limitata, attendendosi per la sua formulazione alla forma, indicata dal relativo organo competente.

68. In caso di rifiuto dell'offerente, la cui offerta era stata accettata, a sottoscrivere il contratto d'acquisto conformemente alle condizioni, previste dalla documentazione di gara, il committente individua nuovamente migliore offerta, tra quelle i cui termini di validità non sono scaduti, a meno che tutte le offerte di gara non siano state precedentemente rifiutate.